SUL

PROGETTO MUNICIPALE

PER LA RIFORMA

DEL

MONTE DEI PASCHI

DI SIENA

SIENA, 1863.
TIP. NEL R. ISTIT. DEI SORDO-MUTI.

SUL

PROGETTO MUNICIPALE

PER LA RIFORMA

DEL

MONTE DEI PASCHI

DI SIENA

OSSERVAZIONI

DEL PROFESSORE

ALBERTO RINIERI DE ROCCHI

SIENA, 1863.
TIP. NEL R. ISTIT. DEI SORDO-MUTI.

Poichè ci siamo opposti con la parola e con il voto al Progetto, che il Consiglio Comunale di Siena ha deliberato per la riforma del Monte dei Paschi, di questa Istituzione che da due secoli forma la gloria del nostro paese, e che attesta con la sua prosperità la sapienza degli ordinamenti, con i quali i nostri maggiori la costituirono; e poichè inoltre il nostro dissenso ci fu occasione di qualche amarezza; ci è parso necessario prendere a disamina quanto più brevemente si possa le profonde immutazioni che il Municipio vi indurrebbe, in quanto dipenda dal suo suffragio, onde le ragioni della contraria opinione nostra sieno dichiarate; avvegnachè ogni mutamento di cotesto Istituto tocchi al vivo gli interessi e la fortuna pubblica, non soltanto della Città e della Provincia Senese, ma altresì di tutta la Toscana. Intanto volentieri seguiteremo l'esempio di molti, che, in ardui subietti occupandosi, seppero mostrare di non credersi infallibili; e confesseremo, come, nel corso della discussione, le considerazioni più mature, alle quali dall'importanza dell'argomento siamo stati condotti, ci abbiano fatto

cambiar sentenza su qualche punto, da ciò che in altre occasioni possiamo avere esposto, sia compilando il recente scritto « Sugli Stabilimenti di Credito della Città di Siena », sia prendendo parte alle discussioni che furono agitate nelle ultime sedute del X. Congresso degli Scienziati Italiani, in risguardo al Monte dei Paschi.

E per vero, quando ci fu noto in tutte le sue parti, e potemmo avere sott' occhio, il progetto di un nuovo Statuto e di un nuovo Regolamento, che era presentato al voto del Consiglio municipale, dovemmo di leggeri comprendere, come l' indole propria del Monte dei Paschi male si adatti ad ammodernamenti, che potrebbero scomporne l' organismo e le funzioni, e quanto poco acconci al carattere di esso riuscirebbero certi principj, che si convengono ad altre istituzioni diversamente organate, dappoichè il progetto di riforma trovavasi intieramente fondato sul concetto che fosse d' uopo per avventura agguagliare il Monte dei Paschi al tipo della Cassa di credito fundiario francese, ed al grande Stabilimento a quello simile, che dovrà sorgere ed estendersi su tutto il regno d'Italia, secondo le proposte ministeriali presentate al Parlamento.

Molto è stato già detto su tal proposito; nè quindi ci lusinghiamo aggiungere alcun che di nuovo alle scritture che hanno veduto la luce in questi ultimi giorni, intese a mostrare la inopportunità di una riforma in questo Stabilimento, fra le quali; singolarmente notiamo per dottrina e per solidità di argomentazioni, il più recente scritto del Sig. G. B. C., al quale è stato fatto eco in una serie di articoli assai notevoli inseriti da valorosi scrittori in alcuni reputati diarj, ed a cui ci accostiamo in ogni punto; benchè non dobbiamo tacere che vi sia desiderabile, almeno nell' Appendice soggiuntavi, una forma che non dovesse vivamente destare il risentimento dei Consiglieri comunali.

Dovremmo forse intralasciare la presente pubblicazione, se potesse da persona qualunque di buona fede ammettersi, che nel vigoroso contrasto suscitatosi all' infuori del Municipio, incontro alle novità deliberate, abbia a vedersi una questione di ordine politico, ed un cimento di partito, per osteggiare,

siccome è stato detto, il principio innovatore che è fatto sacro per il sangue sparso dagli Italiani nelle battaglie del nazionale risorgimento. Ma quando cittadini di ogni ordine, di ogni grado di fortuna, e di ogni opinione, s' incontrano in un medesimo sentimento, e presentano i loro richiami secondo le leggi, restiamo tranquilli nel nostro proponimento, nè ci rimoviamo per insinuazioni, che tenderebbero a travisare il carattere di questa opposizione, e inasprirla, laddove vorrebbesi quel rispetto vicendevole, che è l' unica sicuranza della libertà per tutti, e quell' esame pacato, che solo può condurre alla verità. Mentre per noi non fa mestieri di una professione di fede politica, non sappiamo elevare a tanto sublime altezza la quistione, sulla quale siamo per arrischiare qualche mal composta idea; nè possiamo tenerci con quelli, che invochino fuor di proposito il principio innovatore, e lo frantendano. E allorchè si parla di novità in uno Stabilimento, cui mancherebbe la vita se gli venisse meno la pubblica fiducia, riguardiamo siccome un dovere l' accennare dei dubbj intorno a quelle che rovescino ciò che è, e che ha ragione di essere dalla esperienza e dal tempo, senza offrire sicurezza di un meglio, di cui sia molto problematica l' importanza, e il conseguimento.

A tre punti può pertanto ridursi la deliberata Riforma. Due riguardano l'intrinseco organismo, e l'essenza delle funzioni, nelle quali si dispiega l' attività del Monte dei Paschi: l'altro per se medesimo potrebbe dirsi estrinseco, ma non è meno fondamentale; perchè tende a cambiare le basi della eligibilità, sulle quali è ora costituita la Deputazione che dirige lo Stabilimento, e così sostituire i titoli indefiniti di capacità e di moralità alla prerogativa fin qui goduta esclusivamente dalla classe nobile, rendendo promiscuo l' accesso a questo Collegio dirigente, che d' ora innanzi vorrebbesi chiamare Consiglio di Amministrazione.

I.

Da lunga mano si fa opera di diffondere una opinione che attribuisce alla Deputazione, composta di nobili della città, le piaghe, dalle quali, come si ripete in tutti i tuoni senza provarlo, è guasto il nostro Monte, che pure tutti sanno a quale floridezza sia giunta da piccoli principj. Se alcuni anni indietro abbondavano i capitali depositati, e tardo giungeva per essi il momento di divenire fruttiferi, ne ebbe colpa la Deputazione, formata con quel vecchiume di privilegio; la quale, come dicevasi, non sapeva speditamente afferrare le occasioni di concedere nuovi prestiti, e creare nuovi crediti: quasi che quella affluenza non ordinaria di capitali provenisse da altro che da disequilibrio tra l' industria agricola e la trasformatrice e la commerciale, di guisa che queste, allora soverchiamente limitate a causa delle condizioni economiche e politiche dello Stato, non offrivano alla ricchezza generata dalla agricoltura un impiego sufficiente nelle arti e nei traffici. Se da ultimo soverchiarono le domande d' imprestito alla quantità di capitali depositati disponibili, e se i richiedenti dovettero aspettare assai tempo perchè si trovasse in cassa bastevole numerario per appagare le loro domande, ancora si volle ne fosse causa cotesta anticaglia di Deputazione; che non costringeva i capitali ad accorrere al Monte e fornirgli abbastanza risorse per le sue operazioni: quando somme cospicue venivano impiegate nelle affrancazioni della proprietà stabile dai vincoli livellari, agevolate in Toscana, con disposizioni molto più efficaci che per l' innanzi, dalla legge del marzo 1860: nè ora sa chiudere le molte vie che i fortunati mutamenti politici in Italia e la proclamazione dell' unità nazionale hanno aperte, mercè l' ampiezza del mercato interno, e la dilatazione degli esterni traffici, e mercè le speculazioni, pur troppo non sempre irreprensibili, sugli effetti pubblici, ed altri impieghi del capitale con assai maggiore profitto; di fronte ai quali il basso interesse, corrisposto dal Monte fino a che, or fanno soltanto poche settimane, fu alzato di un mezzo per cento, esponeva i depositanti a troppo grave sacrifizio, non adequa-

tamente compensato dalla sicurezza dell' investimento. Davvero non sappiamo quale autorità si possa attribuire ad una opinione al tutto fittizia, la quale posa sopra dati che così manifestamente l' uno con l' altro si elidono e si contradicono.

Quando poi vien posta la singolare dottrina, che questa prerogativa, di cui vuolsi l' abolizione, sia contraria alla eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, formante fondamentale principio dello Statuto del Regno, dubitiamo se quella dottrina abbia appoggio sopra una ben chiara idea degli speciali caratteri dei diritti umani. Ogni fatto, ogni precetto imperativo, che sminuisca, fuori delle necessità dell' umana convivenza, la libertà del cittadino nell' esercizio e nell' azione delle facoltà, e delle potenze morali ed organiche, allo svolgimento delle quali ogni individuo ha una virtuale capacità eguale a quella degli altri consociati; qualunque atto e qualunque legge che respettivamente induca, o che pronunzi qualsiasi diversità a riguardo di persone o di classi, in rispetto alla difesa che la società debbe assicurare ai diritti nascenti da questa virtual capacità di potenze; tutto ciò offende l' eguaglianza giuridica, perchè pone ostacolo al conseguimento del ben'essere, al miglioramento morale e alla effettiva manifestazione della umana dignità, che insieme formano lo scopo dell' uomo in sulla terra. E coteste offese all' eguaglianza giuridica sono, mercè l' avventuroso progresso della età nostra, proscritte e condannate dagli ordini politici presso di noi, come presso ogni popolo veramente civile. Anzi, in questo senso, e ciò dicasi come di passaggio, anche le offese alla libertà economica sono a dirsi contrarie ai portati della progredita civiltà, tuttochè sieno finora rimaste all' infuori dei precetti di costituzioni statuali fra alcune nazioni le più libere del mondo europeo. Ma non potrebbe dirsi lo stesso dell' esercizio di una gestione attiva nella condotta di certe intraprese, o nella pratica di certi uffizj che richieggano alcune speciali attitudini o qualità. Non si potrebbe qualificare siccome illegittima l' esclusione di taluno, o anche di molti, da coteste funzioni, senza confondere l' egualità giuridica con quella veramente antisociale, che a tutti si volesse attribuita soltanto perchè, a dirla con

le parole d' Aristotele, formano altrettante unità numeriche nell' aggregato civile. Se fosse vera la dottrina della quale ragioniamo, perchè non tutti i cittadini dovrebbero aver parte indistintamente nella rappresentanza nazionale ? E perchè i Consiglieri del Municipio di Siena non dovrebbero dirsi essere in questo ufficio in onta alla costituzione dello Stato, dappoichè i non censiti ne rimangono esclusi?

È dunque soltanto una questione di fatto quella che vien portata nel campo del pubblico diritto. È, o non è utile al buon governo del Monte dei Paschi, che esso sia retto da un collegio di soli nobili ? Fu certamente utile un tempo, quando in quest' ordine concentravasi tutta la proprietà fundiaria, e quando un vero Terzo-Stato, come dicesi, poco numeroso puranche adesso fra noi, era affatto mancante. Potrebbe forse sembrare non utile adesso, che per più larga distribuzione dei possessi, per la operosità industriale, e per il più generale svolgimento delle intelligenze, si è resa effettiva in molte classi quella capacità, che un tempo trovavasi in una sola, tranne poche eccezioni. Ma a chi dicesse che, alla prova del fatto, la gestione del Monte de' Paschi, condotta dalla nobiltà senese, possa aver fatto dubitare della sua utilità, opporremo la prosperità dello Stabilimento progredita senza interruzione e quei diciassette testimoni che il Sig. G. B. C. rammenta con frase veramente pittoresca, e che hanno il valore di altrettanti milioni di lire aggiunti in pochi anni all' attivo. Voler tolti alla nobiltà, soltanto perchè nobiltà si denomina, gli ufficj che essa esercita con lode per sè, e con vantaggio per il pubblico, è dare nell' assurdo e nell' ingiusto, per affettato amore di eguaglianza. Quasi la nobiltà non abbia date splendide prove di patriottismo, di sapere, e di spiriti elevati in ogni parte d' Italia ; quasi non abbia essa in molte cospicue città la direzione di utilissimi Stabilimenti di beneficenza, con plauso, e riconoscenza dei cittadini, i quali per fermo non vorrebbero sostituito al movente disinteressato che opera su cotesti reggitori l' incentivo delle inevitabili provvisioni, dei lucri, e dei dividendi che contraddistinguono gli Stabilimenti moderni ; quasi final-

mente lo stesso nostro Monte non abbia avuto esso pure nel suo cominciamento uno scopo di benefico soccorso alle miserevoli condizioni nelle quali versava allora la città e la provincia, al pari di altri grandi Istituti, che l'ordine nobile regge altrove con tanto onore. E notisi eziandio, che la Rappresentanza Comunale, come l'antico Collegio di Balìa cui è succeduta, ha sempre avuto modo d'impedire che entrassero nella Deputazione soggetti men degni, che pure possono in ogni tempo trovarsi in qualunque ordine di persone. Infatti il periodico e parziale rinnovamento dei Deputati si fa in una forma mista di sorte e di scelta; cioè mediante estrazione dei nomi da una borsa, la quale potrebbe al tutto rimanere esaurita, fino a che, per la esclusione dei nomi che a quella Rappresentanza sembrino inaccettabili (esclusione che essa pronunzia a voto segreto, man mano che ciascun nome venga estratto) il numero dei soggetti da eleggere resti completo. Il solo Municipio dovrebbe dunque chiamarsi in colpa, se talora fosse avvenuto che persone meno circondate dalla pubblica estimazione fossero state ammesse, ovvero altre degnissime avessero dovuto soccombere al cimento del voto.

Ad ogni modo, concedasi di buon grado che il progresso delle idee, e la tendenza all'avvicinamento dell'egualità di fatto all'egualità di diritto, possano far persuasa la nobiltà senese ad acconciarsi alla scomparsa di quella qualsiasi prerogativa: concedasi che avesse ad allargarsi la base dei titoli di eligibilità, onde costituire, qualunque ne sia il nome, il Collegio dirigente del Monte dei Paschi. Ma neghiamo recisamente, che di tali novità possa essere cagione lo avere giammai la Deputazione, che fù finora formata nel solo ordine nobile, demeritata la pubblica fiducia. E, se i nobili non deggiono essere i soli eligibili per il Consiglio di Amministrazione, come s'intende appellarlo, la eligibilità, oltre a quest'ordine, si estenda soltanto ai più grossi Negozianti, ed ai latifondisti, che alla nobiltà non appartengono, gente tutta conservatrice per indole, e non agitata da ambizioncelle meschine.

Come potrebbe poi il modo di elezione, stabilito nel Progetto municipale di riforma, raffermare una morale certezza,

che venissero evitati gli sconci della elastica applicazione onde sono suscettivi i titoli di capacità e di moralità? Cotali sconci potranno soltanto evitarsi, quando sia giudice del concorso di questi titoli l' opinione dei molti interessati al regolare procedimento della istituzione. E questi molti, che noi diciamo, formano parecchie migliaja di Depositanti, che hanno investiti nel Monte i loro capitali, per il valor complessivo di circa ventitre milioni di Lire nuove, ben ragguardevole per le provincie toscane. Ricordinsi le parole di Machiavello, allorchè, ragionando del suffragio portato dal popolo Romano nella elezione al Magistrato de' Tribuni Militari, che erasi creato invece dei Consoli, e comunicato anco alla plebe, conclude in questa sentenza; essere la moltitudine invero poco avveduta in giudicare delle cose generali, ma raramente ingannarsi nei suoi giudizj intorno ai particolari ed alle persone (Disc. sulle Deche. di T. Livio — Lib. I C. 48).

Se la estimazione di quei così generici titoli di eligibilità non dovesse appartenere ai molti interessati, di cui intendiamo parlare, può ben dubitarsi, che il ceto conservatore, formato dei Nobili, dei più grossi Negozianti, e di Latifondisti, quel ceto a cui gl' interessati ameranno sempre di veder commesso il grandioso Stabilimento, resterebbe in minoranza nel Consiglio di Amministrazione.

Perciò noi domandavamo, ma indarno, che la condizione del censo fosse aggiunta a quei due titoli di eligibilità, consistenti nella elastica qualifica di persone morali e capaci: e ben ci contentavamo di un limite assai discreto, proponendo che non fosse eligibile chi non pagasse annualmente almeno lire trecento in tasse dirette, che pur rappresentano una fortuna appena mediocre. E perciò ancora proponevamo ma egualmente invano due modi di elezione, qualora volesse cambiarsi la forma con che attualmente viene costituita la Deputazione del Monte. O i Comuni, i quali, a causa di una convenzione espressa, diconsi Capitolati (che, per il loro numero, costituiscono la massima parte della Toscana, e che in certa guisa rappresentano quanti hanno col Monte interessi per depositi o per prestanze) eleggessero il Consiglio di Ammi-

nistrazione, sia direttamente, con una scheda ciascuno, sia per organo dei Consigli Provinciali dei Compartimenti cui respettivamente essi Comuni appartengano. Ovvero piuttosto, quei Creditori del Monte i quali rappresentassero una somma di lire cinquemila per lo meno, tanto in proprio, quanto per cumulazione dei titoli di altri depositanti, scegliessero cinquanta elettori, che direbbonsi di secondo grado: e questi proponessero una lista in proporzione tripla degli eligendi, sulla quale il Municipio scegliesse, purchè l' elezione non fosse definitiva se non mercè l' approvazione sovrana. E ci sembra che riescirebbe agevole e non tumultuosa questa forma di elezione, quando coloro che avesser diritto a prendervi parte inviassero la lo loro scheda, per la designazione dei cinquanta elettori di secondo grado, dal proprio domicilio, per mezzo dei tribunali civili dei varii luoghi. Intanto questa forma si assomiglia a quella praticata dagli Azionisti delle grandi Società di intraprese industriali, per la scelta dei loro amministratori ed ufficiali; mentre appunto, rispetto al Monte dei Paschi, i Depositanti hanno da risguardarsi quasi come altrettanti azionisti, trannechè, oltre all' interesse dei loro capitali, non godono parte alcuna negli utili generali dello Stabilimento, che di questo accrescono il patrimonio, in quanto sopravanzi alle opere di beneficenza e di decoro per la città, alle quali non piccola parte degli utili stessi viene di anno in anno applicata.

Ora, basterà che osserviamo come rimanesse invece deliberato, che il Magistrato dei Priori debba compilare la Lista degli eligibili, morali, capaci, e abitanti solamente da dieci anni in Siena, — giudicando quali sieno da escludersi per difetto di moralità ed intelligenza (!) —; e che su quella lista facciasi la elezione dal Consiglio Municipale. E sappiasi, che non sarebbe di ostacolo la residenza nel Municipio a formar parte del Consiglio del Monte . . . .

Del resto, ove mai fosse dimostrato necessario cangiare l' ordinamento del Collegio cui è affidata la direzione del Monte dei Paschi, nell' una soltanto e nell' altra delle forme quì designate sarebbe espressa l' opinione vera dei molti interes-

sati, opinione poco soggetta ad errore, sul conto di chi fosse da chiamare ad un ufficio, il quale, stante l' assistenza continua di un Consultore legale addetto allo Stabilimento, non richiede veramente una molto speciale capacità, ma soprattutto retta intelligenza e disinteresse.

Appena noteremo poi altre particolarità della Riforma a nostro credere non lodevoli, in questo medesimo argomento; siccome l' essersi grandemente limitato il divieto della contemporanea residenza dei congiunti, cui nell' antico Statuto fu data assai larga estensione per eminenti rispetti di moralità; volersi settennale la durata del Consiglio cambiandosi un solo Consigliere in ogni anno; e potere i cessanti essere riconfermati, senza verun interposto periodo di vacazione. Lo che, sotto colore che non si perdano gli utili servigi di qualche soggetto fornito di eminente capacità, tenderebbe a prolungare di troppo, o rendere per avventura perpetuo e vitalizio in pochi l' ufficio, e l' ingerimento nelle faccende del Monte. Pur troppo dobbiamo confessarci lontani da quei tempi, in cui la eccellenza del merito accoppiavasi alla modestia, e i più grandi uomini, lasciati talvolta da banda, contentavansi di applaudire alla fortuna della patria, che tanti e tanti altri cittadini noverasse più degni di loro.

II.

Passiamo ad altre novità che il Progetto di Riforma indurrebbe nel Monte dei Paschi, e che ne trasmuterebbero la intima essenza. — Non parleremo delle operazioni di Conti correnti, le quali veramente si addicono ad una cassa bancaria, o che tutt' al più non sarebbero estranee alle funzioni del Monte, allora solamente quando esso fosse volto in parte a prestare il servigio del credito agrario.

Le principali innovazioni, di cui intendiamo parlare sono la gira delle fedi di deposito e l' ammortizzamento obbligatorio da imporsi ai mutuatarj, e che consisterebbe nel pagamento di tre quarti per cento, ossia di sessanta centesimi per ogni centinajo di lire, ripartibili in rate semestrali oltre l' interesse sull' intiera somma prestata fino alla completa estinzione del debito.

È questo il punto sul quale si è operato quel cangiamento delle nostre opinioni che sin dal principio accennavamo. Infatti abbiamo dovuto riconoscere incongrua all' essenza del Monte dei Paschi cotesta pratica dell'ammortimento, che in altre circostanze ammettemmo, non considerandola allora se non sotto l' aspetto dell' agevolezza che porgerebbe ai debitori, per liberarsi, in un periodo calcolato di tempo, e dell' aggiunta di capitali che per esso si verserebbero nella Cassa del Monte, e fornirebbero il modo di allargarne le operazioni, senza aver troppo avvertito alle peculiarità di questo Stabilimento, che in fatto repugnano all' introduzione di simile pratica. Inoltre un più maturo esame del subbietto ci ha condotti alla ferma persuasione, che neppure sia consigliata veruna profonda riforma dalla probabile contingenza della fondazione di una cassa privilegiata di credito fundiario per tutto il regno d' Italia, foggiata dal progetto ministeriale su quella che esiste in Francia da parecchi anni. Non è nostro proponimento di far parola di cotesta Istituzione, se non in quanto occorra porla a riscontro con la natura del Monte dei Paschi: nè cercheremo, se la cassa francese debba la sua attuale prosperità singolarmente ad operazioni accessorie, ed estranee all' effettivo servizio del credito fundiario; nè, fino a qual segno vaglia a recare ciò che dicesi la conversione del debito ipotecario, ed alleviare le condizioni di coloro che ne sono gravati, quando i soccorsi di essa, per il rigore delle condizioni che dalla propria natura è costretta ad imporre, sono conseguibili da coloro soltanto, che, possedendo fondi liberi da offrire in ipoteca possono di leggeri trovare credito ovunque. Checchè sia di ciò, è vero che la cassa di credito fundiario ed agricolo, istituita per offrire alla possidenza stabile il modo di profittare di una forma di credito, simile a quello di cui si giovano i governi e gl' intraprenditori della industria manifatturiera o commerciale mediante una larga circolazione di segni, che rappresentino questa medesima possidenza, ha mestieri di operare con carta circolante, la quale appunto figuri il credito dei possessori territoriali; che, onde questa carta possa largamente circolare, importa che sia fondata sopra cautele solidissime; e che in questo sen-

so l' ammortimento obbligatorio per parte dei ricorrenti alla cassa di credito fundiario, è per essa una assoluta necessità. Ma ciò non conduce alla conseguenza, che lo stesso abbia a dirsi quanto al Monte dei Paschi, o che quest' ultimo debba essere atteggiato secondo le più recenti forme che si sono date al credito fundiario. Citeremo anzi un' autorità poco sospetta di sfavorevoli concetti verso la cassa francese. Il Senatore Conte di Salmour, ben noto per lodati scritti intorno a questa parte della Scienza Economica, nella conclusione di una recentissima e dotta Opera, che ha per titolo « Del credito fundiario e del Credito agricolo », mentre pure raccomanda che la cassa da fondarsi in Italia sia modellata su quella esistente in Francia, riconosce in questa gravi difetti; ma pensa che la cassa italiana verrà purgandosene appunto per virtù della concorrenza degli Stabilimenti che già esistono nella Penisola, singolarmente del nostro Monte, e delle Casse di Risparmio di Milano e di Bologna. Che se il Monte non troverebbe la perfezione nell' assomigliarsi al tipo della cassa fundiaria francese, molto meno sembra che abbia a paventare per la sua esistenza dalla fondazione di un istituto italiano costituito sul tipo medesimo. Ed invero, operando con numerario e non avendo da avvalorare la circolazione in una carta rappresentativa del credito della possidenza fundiaria, può offrire condizioni più facili a coloro che gli domandano prestanze su i loro fondi, che non la cassa italiana da istituirsi; sia accettando qualunque ipoteca, ogni volta che trovi sicurezza sufficiente; sia percipendo, al di sopra dell' interesse dei mutui, un più tenue diritto di provvisione; sia finalmente facendo a meno di molte fra le eccezioni privilegiate al diritto comune, che la cassa francese ha ottenute, e che la italiana dovrà ottenere egualmente, in quanto abbiano per iscopo di assolidare il credito delle cartelle di pegno da esse poste in circolazione. E quì pure l'autorità del medesimo scrittore (Capo VIII. p. 334-336) ci offre valido appoggio.

Ma perciò appunto noi arrischiamo ora ad allontanarci in parte dalla opinione di un autore che ha sì gran peso nell' argomento. Egli accingendosi (nel Capo VII.) a far cono-

scere partitamente gl'Istituti sorti in Italia, che, senza essere costituiti con gli ordinamenti invalsi in Francia ed in Germania in materia di credito fundiario ed agrario, pur giovano grandemente alla proprietà fundiaria in genere ed alla agricoltura, sente spiacevole meraviglia che non veggasi applicato in alcuno di cotali Istituti l'ammortimento per annualità, mentre questo modo di riscatto del debito fu introdotto in Italia da Innocenzo XI, nella fondazione di un Monte, fino dall'anno 1685, cioè trent' anni prima che fosse praticato in Inghilterra. Contuttociò, se grandemente non erriamo, possono darsi peculiari condizioni, nelle quali l' obbligatorio e graduale ammortimento dei debiti verso le casse fundiarie non sia ammissibile senza gravi pericoli. Ed in questo sentimento ci conforta un esempio che troviamo ricordato nel medesimo Capo, ove narrasi che la proposta di tale novità fu rigettata dalla Commissione amministrativa della Cassa centrale di risparmj di Milano, perchè non consentita dalla natura di quello Stabilimento.

Sembraci possa ritenersi come principio che l' ammortimento obbligatorio supponga che la Banca, nella quale viene applicato non abbia obbligo di restituzione di capitali a vista. Imperocchè, quale che siasi, ed anche grandemente ragguardevole, la somma che d' anno in anno provenga dall' ammortimento, essa formerà sempre una quantità proporzionale assai limitata, rispetto alla importanza complessiva degli affari che questa Banca compisca nel periodo annuale: e una cassa, che, per questo titolo, riceva una somma grandiosa, in quanto abbia un ingente ammontare di crediti, dovrà insieme trovarsi debitrice di un valore poco inferiore, corrispondente ai capitali, ovvero al credito, che essa spenda per effettuare le prestanze. Se dunque si tratti di una cassa fundiaria, la quale consegni numerario a coloro, che le domandano un mutuo, questo numerario proverrà da capitali che essa dovrà restituire ad ogni richiesta dei depositanti. E un tale Stabilimento potrà ben ritrarre più larghi mezzi ad accrescere i suoi prestiti, e quindi ottenere più copiosi profitti, da questa corrente attiva aperta mercè l' ammortimento in tempi di calma e di

illimitata fiducia. Infatti allora i depositi non verranno richiesti fuori di una proporzione resultante da un calcolo di probabilità che in fatto si avveri con molta approssimazione, e secondo il quale potranno gli amministratori con savio accorgimento destinare una adequata riserva alla bisogna delle restituzioni. Ma sopravvenga un periodo di turbolenze politiche, od una crisi economica, da cui sia provocata una domanda straordinaria, incalzante e quasi generale, per la restituzione dei capitali, che sempre cercano sottrarsi ad ogni perturbazione del pubblico credito: e lo sconvolgimento operato dalla crisi, e la difficoltà di soddisfare in simili casi a tante domande di restituzione, si aggraverà a dismisura, per il fatto stesso dell' ammortimento obbligatorio che si trovasse stabilito in pratica. Ed invero l' ammortimento esclude che si facciano patti di restituzione dei prestiti a grosse rate repartite in pochi anni; quali sono le condizioni di gran parte dei prestiti che si formano dalla Cassa centrale dei risparmj di Milano, che supera per quattro volte l' importanza del nostro Monte dei Paschi; nè si può con giustizia associare al patto, che i debitori abbiano a pagare una parte del loro debito, od anche l' intiero, a richiesta della cassa prestatrice; quale si è la condizione che finora ha imposta il Monte stesso. Il Signor G. B. C. ha eloquentemente chiarito, che non pure vessatorio, ma usurario veramente, sarebbe un tal patto imposto ai debitori, i quali fossero al tempo medesimo obbligati all' ammortimento graduale.

E quì si avverta, che lo Stabilimento Milanese si avvicina al carattere del Monte dei Paschi più assai che il suo nome non sembri indicarlo. Una Cassa di risparmio è un Salvadenajo per il povero, è un Istituto di Beneficenza, specialmente destinato ai nulla-tenenti, e agli esordienti nella condizione di possessori: e per certo non potrebbero tali Istituti aver facoltà di fare investimenti a lunga scadenza con ammortimento obbligatorio, posto che siffatto modo di prestanze potrebbe per avventura nuocere ad essi nella fiducia dei deponenti. Ma la Cassa Centrale dei Risparmj di Milano non ha il carattere significato dal suo nome se non per risguardo

ad una piccola parte delle sue funzioni; perciocchè riceva somme veramente cospicue, e faccia talora imprestiti ingenti, di guisa che in realtà essa è piuttosto una Cassa di Depositi e Prestiti per grandi investimenti. Eppure in relazione appunto a questa sua reale essenza, ha dovuto rifiutare la pratica dell' ammortimento obbligatorio.

Pertanto, come potrebbe uno Stabilimento di prestito fundiario, che faccia le sue operazioni con capitali de' quali sia contingibile ad ogni istante il ritiro per parte dei suoi creditori, soddisfare ad un impegno, che è essenziale alla sua particolare natura, quando si trovasse le mani legate dall' ammortimento? La Cassa Centrale dei Risparmi di Milano presta alla grande possidenza somme grandiose; ma tiene aperto un ampio influente al ritorno dei capitali prestati, determinando la estinzione dei prestiti in grosse rate, ripartite in pochi anni, che i suoi debitori trovan modo di restituire, per la vastità dei loro possessi. E perciò non volle abbandonare questo mezzo di rifornirsi copiosamente e rifiutò di ammettere la pratica dell' ammortimento. Il Monte Senese fa prestanze senza scadenza determinata: ma, potendo richiedere ai debitori le somme mutuate, si preserva il modo di corrispondere alle straordinarie domande di rimborso dei Depositi abbastanza in tempo, perchè la sfiducia e la paura non invadano l' animo dei Depositanti, e l' affollarsi delle domande di rimborso non riesca ad una catastrofe. Quindi si addimostra il grave errore del Municipio di Siena nell' aver posto l' ammortimento come uno dei punti fondamentali della progettata Riforma; poichè è evidente che questa pratica, nelle istituzioni del genere di cui ragioniamo, tenderebbe ad aggravare le crisi. A chi dica che non devesi por mente ai casi straordinarj, perche antivenire non si possono, risponderemo, che non si ha da operare in guisa che più funeste ne divengano le conseguenze. Nel 1848 il Monte si trovò nelle strette di una crisi; e bentosto gli sarebbe stato impossibile di soddisfare alle moltiplicate domande di restituzione dei depositi, se non avesse chiamati i mutuatarj all' immediato pagamento del cinque per cento, ossia del ventesimo,

in capitale, sopra le sorti a questi prestate. Il numerario cominciò a versarsi nella Cassa; i depositi vennero restituiti ai richiedenti; le richieste allora si rallentarono, o furono revocate; e l'equilibrio era ristabilito, la fiducia era risorta, e non rimaneva più traccia della crisi, assai prima che i debitori men pronti pagassero il loro ventesimo: nè essi furono ulteriormente molestati. Avrebbe il Monte potuto in quella congiuntura salvarsi, se l'ammortimento obbligatorio avesse preclusa la via alla parziale esazione dei prestiti? Bene ha osservato il signor G. B. C., che, per pagare a vista, è mestieri potere esigere a vista, od in brevissimo termine.

Non è dunque applicabile alle Casse fundiarie che prestano moneta sonante, e questa raccolgono dai capitali altrui, rimborsabili ad ogni domanda, un principio che è bello ed utile soltanto negli Stabilimenti non soggetti a questo carico di restituzione. La cassa di Credito fundiario francese non presta denaro, ma spende semplicemente il credito della proprietà territoriale ad essa obbligata con ipoteche. E somministra ai suoi mutuatarj Obbligazioni fundiarie, o Lettere di Pegno. E queste obbligazioni corrispondono, nel loro complesso, alla cifra nominale del debito formato dai mutuatarj verso la Cassa: ed essi le spendono siccome possono, per il valore che tali carte abbiano sul mercato. Che se la Cassa medesima presta anche denaro, proveniente dai Depositi, che da qualche anno ha facoltà di ricevere, essa preferisce somministrare il denaro quando, questo ha nel mercato un valore inferiore alla cifra nominale delle Lettere di Pegno, o, in altri termini, quando tali Lettere hanno un corso superiore al pari; cosicchè, essendo allora men domandato il numerario che le fedi di Pegno, la Cassa fundaria non teme che le somme depositate vengano ad essa richieste. Inoltre, rispetto alla massima parte dei suoi depositi, ancorchè obbligata alla restituzione, non può temere gl'impacci dell'ammortimento; perchè gl'impiega in apertura di Conti correnti con gli stessi depositanti, o con lo Stato; e, almeno fino alla metà dell'importare dei depositi stessi, gli applica ad operazioni Bancarie sopra Effetti, ed a scadenza non eccedente i novanta

giorni, nelle quali prende assolutamente i caratteri di una vera banca commerciale, ed affatto si allontana dalle regole e dai naturali procedimenti di un Istituto di Credito fundiario. Ad uno Stabilimento così organato non è dunque importante il richiamare una copiosa affluenza di numerario, in quanto che può estendere indefinitamente le sue operazioni d' imprestito con le Lettere di Pegno: laddove questa necessità è continua per quelli, che, siccome il Monte dei Paschi, possono trovarsi obbligati a copiose restituzioni quasi istantanee.

E appunto per questa ragione è naturale, che l' Istituzione francese gravi di una tassa proporzionale al valore mutuato, i debitori, cui piacesse fare pagamenti di sorte all' infuori delle convenzionali rate di ammortimento. Ma a tale specialità di circostanze, diversa nelle varie Istituzioni, non ha posta mente il Municipio di Siena, allorchè, copiando male a proposito le disposizioni che governano la Cassa francese, e che regolerebbero anche una simile Cassa in Italia, secondo il Progetto Ministeriale, ha egualmente stabilito, che i debitori, i quali volessero valersi della facoltà finora goduta da essi, secondo l' antico Statuto del Monte, e così sborsare una parte, o l' ammontare intiero del debito, sieno sottoposti ad una tassa del mezzo per cento sulla somma fuori di tempo pagata. Ed ecco altro errore gravissimo. Il Municipio non ha veduto, che, quanto poco importa raccoglier denaro a quelle Casse di cui vuole imitare i Regolamenti, tanto è necessario al Monte dei Paschi tener viva la sorgente di un ampia provvista, per le contingenze ora discorse.

Crediamo poi superfluo ripetere, coll' Anonimo già rammentato, ciò che è stato posto in chiaro con cifre da uno dei Consiglieri, mostratosi men proclive alle novità; cioè che, fatto il confronto tra la somma presumibile che potrebbe raccogliersi per questo titolo e le attuali provenienze annue da volontarie restituzioni di debito, sarebbe decisamente il vantaggio a favore delle estinzioni spontanee. Così il fatto dimostra, che non v' ha mestieri ricorrere all' ammortimento obbligatorio, perchè abbia impulso la circolazione dei capitali del Monte, e perchè passando da una ad altra mano, moltipli-

chino la loro azione fecondatrice, e rechino novello e rinascente sussidio a chi possa e sappia con avveduta operosità trarne profitto. E neppure ripeteremo quanto è stato avvertito sulla vanità di cercare che gl' imprestiti non rimangano immobilizzati, per così dire, in certi debitori; quando può essere vigilata la permanente efficacia delle originarie ipoteche offerte in sicurtà; e quando per molti d' altronde l' annualità, aggiunta all' interesse, potrebbe riuscire non soltanto grave, ma eziandio rovinosa, di fronte alle condizioni non prospere della piccola possidenza.

Si vorrà per avventura opporre alle considerazioni finquì presentate, che in diritto il Monte non è obbligato dagli antichi ordini al rimborso dei depositi a vista; che può continuare nella facoltà di restituirli a comodo di cassa; che così adoperò appunto nel 1848; e che quindi cadono tutte le obbiezioni contro l' ammortimento tratte dall' obbligo del rimborso immediato. Ma a chi ragioni in buona fede non isfuggirà, che sarebbe fatale, come procedimento ordinario, ciò che successe in tempo di crisi; che la crisi fu vinta perchè il Monte non ha finquì introdotto l' ammortimento obbligatorio; e che il fatto delle costanti restituzioni immediate è da ritenersi passato in diritto, attesa l' indole dello Stabilimento, il quale non impresta se non ciò che riceve in deposito, tranne l' accumulato patrimonio, e vedrebbe mancare i depositi, se non mantenesse la pratica del rimborso immediato ad ogni domanda. Ma tutto ciò non basta, come siamo per vedere.

III.

Se ora risguardiamo l'ammortimento sotto un altro aspetto, vi troviamo ragione di accennare ad una nuova inconseguenza che nel Progetto di Riforma si riscontra. Se non che alcune osservazioni dobbiamo premettere.

Questo progetto dicesi inteso a migliorare ad un tempo la condizione dei debitori, e quella dei creditori del Monte dei Paschi. Ci sembra, resulti abbastanza dal poco che abbiamo detto fin quì, se veramente il primo intento sia conseguito.

Quanto all' altro, è certo che ogni migliore condizione per i creditori incoraggirebbe l' affluenza dei depositi; e questo è scopo veramente di suprema importanza, innanzi alla tendenza dei capitali verso altri indirizzi, a cui sono invitati dall' attrattiva di più larghi profitti. E sotto questo aspetto, fra i due principj fondamentali della riforma del Monte, in riguardo alla sua intima essenza ed alle sue funzioni, cioè ammortimento obbligatorio, e facoltà di cessione di titoli facenti fede del deposito, senza che il credito cessi di essere fruttifero, come cessa di fatto secondo lo Statuto attuale, tranne i casi di passaggio per dote, o eredità, o legato, potrebbe forse questo secondo principio parere accettevole, quanto ci comparisce pericoloso il primo per il Monte dei Paschi.

Peraltro la libera trasmissibilità di cotesti titoli o Fedi di deposito, non ha da confondersi colla emissione di Fedi non nominative, ma al portatore, secondochè da prima era stato proposto, in guisa che fossero atteggiate ad una vera e propria circolazione, ed a servire in ufficio, e come succedanei, della moneta. Lasciamo di notare, quanto sarebbe inopportuno il gettare sul mercato un'altra specie di carta circolante, oltre le già esistenti, e quelle che verranno emesse dalla cassa italiana di credito fundiario; e quanto d' altronde resterebbe limitato il campo di circolazione per le Fedi di deposito, poste in giro dal nostro Monte, anco supposto il caso che cotale emissione gli fosse consentita dal Governo. Altre sono le avvertenze che intendiamo presentare. Ed invero, se le Fedi di deposito dovessero veramente avere il carattere di carta circolante, dovrebbero portare un interesse invariabile, secondo l' essenza di ogni effetto destinato alla circolazione, il quale al tempo medesimo sia fruttifero. Può senza pericolo della cassa esistente porsi in circolazione una carta con interesse costante, allorquando non sia rimborsabile a talento del portatore: e ciò vedesi di fatto nelle Cedole dei prestiti pubblici, le quali non promettono se non una annualità, e di cui non si paga ai portatori il capitale nominale dai Governi debitori; mentre questi semplicemente le riscattano, e le estinguono, allorquando ciò sia vantaggioso al tesoro, rispetto al valore

corrente di quelle Cedole. Similmente ciò dicasi delle obbligazioni fundiarie o Lettere di pegno, che la cassa di credito fundiario di Francia consegna invece di numerario ai suoi mutuatarj, estinguendole poi per sorteggio con le provenienze dell' ammortimento, o ricomprandole quando per pagamenti spontanei, e fuori d' ordine, eseguiti dai debitori, o per altri titoli, abbia una eccedenza di valori metallici. Ma quando uno Stabilimento di credito voglia emettere una carta fruttifera, e al tempo medesimo rimborsabile a vista, esso cerca la propria rovina. Eppure questo sconcio vedevasi nel Progetto di che ragioniamo, prima che per questa parte rimanesse modificato nel corso della discussione. Potè farsi intendere alla maggiorità del Consiglio, che l' emissione di carta circolante, e insieme fruttifera, richiedeva, o che fosse abolito l' obbligo dell' immediato rimborso dei depositi, da quella carta rappresentati; lo che era contrario alla essenza del nostro Monte, che negozia in denaro, e unicamente dai depositi l' ottiene, nè può respingerli togliendo la certezza dell' immediato rimborso: ovvero, che conveniva lasciar variabile il frutto promesso dalle fedi di deposito, secondo le vicende del prezzo dei capitali; lo che era contradittorio, perchè sarebbe vano sperare una viva circolazione di Effetti portanti un interesse variabile. La Commissione compilatrice del Progetto vide allora il suo errore; renunziò alla emissione di fedi al portatore, destinate essenzialmente ad una vera circolazione; e consentì che il frutto promesso ai depositanti variasse a seconda delle mutazioni che subisca in sul mercato il saggio dell' interesse dei capitali. Del resto è facile vedere, come una carta circolante con interesse determinato, la quale anche sia convertibile in brevissimo termine in numerario dalla Cassa emittente, riescirebbe a questa fatale.

Poniamo l' ipotesi per riguardo al Monte dei Paschi. Se il saggio plateale degl' interessi fosse superiore a quello promesso dalle Fedi di deposito, queste scaderebbero di valore; non sarebbero accettate nel mercato; verrebbero presentate in enormi masse al Monte per essere rimborsate; ed intanto questo non potrebbe che lentamente raccoglie-

re denaro dai suoi debitori, ben inteso che non vi trovasse invincibile ostacolo nella pratica dell' ammortimento obbligatorio; e l' angustia a cui si troverebbero condotti i patrimonj di quasi duemila debitori, richiamati ad un improvviso pagamento, opererebbe una catastrofe generale delle private fortune in quasi tutta la Toscana; e vi rimarrebbero travolti anche coloro, che avessero relazioni di affari con i patrimonj precipitati a rovina. Nè basta: perchè, se la crisi si continuasse, le lente forme di una procedura anco privilegiata sarebbero causa che lo Stabilimento, posto nell' impossibilità di soddisfare alle richieste dei depositanti, andasse in liquidazione. La crisi sarebbe anco peggiore se nel Monte si trovasse introdotta la pratica dell' ammortimento obbligatorio, secondo le cose che abbiamo già avvertite. — Che se l' interesse plateale divenisse inferiore a quello promesso dalle Fedi di deposito, il Monte incontrerebbe perdita gravissima. Infatti, mentre dovrebbe pagare il promesso frutto ai depositanti, presto gli mancherebbe il compenso nel corrispondente interesse imposto ai debitori; in quantochè, da un lato, si moltiplicherebbero le restituzioni dei prestiti per parte dei debitori, i quali troverebbero credito a men caro prezzo sulla piazza; e, d' altro lato, si farebbero più rare le domande di nuovi mutui. Insomma le annualità attive rimarrebbero al di sotto delle annualità passive, cioè dell' interesse corrisposto ai depositanti. E se alcuni, o anche molti mutuatarj non avessero modo di sottrarsi, mediante restituzione dei prestiti, al pagamento del frutto superiore al corso plateale, anzi gravato della solita provvisione del mezzo per cento annuo, egli è certo che questi sventurati dovrebbero soccombere a tale eccedenza del loro carico, di fronte al saggio dell' interesse corrente sul mercato. Alle perdite dello Stabilimento si aggiungerebbe la rovina dei debitori, che ridonderebbe in danno del Monte; intanto che recherebbe la sequela di generali perturbazioni, già descritte quanto al primo caso.

Ci siamo fermati a considerare l' ipotesi della emissione di una Carta circolante e fruttifera, perchè, sebbene messa da banda nella discussione, dopo le insistenti opposizioni di cui

fu argomento, pure potrebbe venir riprodotta, per quanto possiamo sapere, nella Relazione che sarà premessa alla stampa del Progetto di riforma, già ordinata dal Municipio.

Ora ci limiteremo ai veri termini, nei quali è rimasto espresso nel Progetto il principio, consistente nel concedere ai depositanti libera facoltà di trasmettere il loro credito, mediante la gira delle Fedi nominative di deposito, sotto certe forme, senza che abbia a rimanere interrotta la decorrenza dell' interesse dovuto dal Monte. Invero la cessione deve risguardarsi come un ritiro, e come un nuovo deposito, che di ragione sospenda il frutto verso il nuovo creditore, finchè non giunga la sua volta d'impiego, ossia finchè i depositi antecedenti non siano rimasti impiegati. Inoltre tale interruzione d'interesse passivo, nei casi di cessione, forma un compenso a favore del Monte, il quale d' altronde continua a corrispondere lo stesso interesse sulla gran massa dei depositi, quand' anche perda l' interesse attivo sopra una parte dei capitali che ha dati in prestanza, allorquando qualchè debitore eseguisca la volontaria restituzione del mutuo. Finalmente la libertà di cessione senza interruzione del frutto potrebbe dare a temere, che i depositi avessero a divenire meno frequenti, per la facilità, fornita ai capitalisti, di fare un investimento sul Monte, senz' altro incomodo che di scambiare il loro contante con Fedi di deposito offerte sul mercato. Tuttociò è stato dal Sig. G. B. C. lucidamente notato: e per avventura queste, o alcune di queste ragioni suggerirono alla sapienza dei fondatori del Monte dei Paschi di prescrivere, che il frutto cessasse di essere corrisposto dallo Stabilimento nei casi di trasmissione, tranne allorquando questa avvenisse per i ricordati titoli di dote, di eredità, o di legato. E queste considerazioni lascian dubbio, fino a qual segno possa trovarsi plausibile la libertà di gira, che ora si intenderebbe stabilire in principio.

Ma noi la vogliamo qui considerare esclusivamente in raffronto col principio dell' ammortimento obbligatorio; perciocchè ci sembri, che il vantaggio dei creditori del Monte, per la libera facoltà di cessione, rimarrebbe una illusione,

quando al tempo stesso si effettuasse il principio di tale ammortimento. Stabilito l' ammortimento obbligatorio, o bisogna espressamente dichiarare senza equivoci, che i depositi non saranno restituiti se non a comodo di cassa; perchè l' ammortimento esclude giuridicamente il diritto di domandare pagamenti ai debitori, all' infuori delle rate periodiche, anche in casi di numerose e incalzanti richieste di restituzione di essi depositi; e rende improvvido il promettere pagamenti a vista o in termine brevissimo, impedendo che si possano fare esazioni con eguale prontezza: e allora, mancata la certezza della convertibilità del Titolo in numerario, ne sarà lento e mal' agevole il passaggio da mano a mano, in quanto non si troverà chi riceva per gira le Fedi di deposito, se non mediante un premio, che compensi la difficoltà del ritiro della somma da esse rappresentata. Ovvero, per conciliare una effettiva e non illusoria trasmissibilità di queste Fedi con l' obbligazione dei debitori all'ammortimento periodico, converrebbe espressamente del pari dichiarare, che resta nel Monte il diritto di esigere a vista l'integrità, od una parte, dei capitali prestati, diritto che è stabilito nel vigente Statuto: ed in questo caso non potrebbe evitarsi, che la conservazione di questo antico carico, contemporaneamente al nuovo obbligo dell' ammortimento, avesse il carattere di una vessazione ingiusta ed usuraria. Ora, poichè questa iniquità non potrebbe essere ammessa giammai, debbesi concludere, che, ancora per questo lato, il principio dell' ammortimento non può, nè deve, innestarsi nelle pratiche del nostro Monte.

Ma convien pensare che il Municipio non abbia saputo comprendere la forza di questo dilemma, che pur gli veniva posto innanzi in sul finire delle discussioni, quando era sempre in tempo a riprendere in esame il Disegno di Riforma. Il fatto è, che non ha detto, nè ha negato, che i depositi (e intendiamo sempre di quelli che sono fatti per impiegarsi) saranno pagati a vista; e si è contentato di dichiarare, che sarà mantenuto per le restituzioni il vigente sistema. E ciò contrasta alla estesa effettuazione della trasmissibilità delle Fedi; perchè equivale a dire, che i depositi saranno resti-

tuiti a comodo di cassa, non essendo promesso formalmente il rimborso a vista dallo Statuto presente, sebbene in realtà la consuetudine delle restituzioni a vista sia così invariabilmente invalsa, che può dirsi passata in regola di diritto. Neppure ha asserito, o negato, che continui nel Monte il diritto di sottoporre i debitori al carico della restituzione dei prestiti ad ogni richiamo: ma in realtà ha mantenuto per i debitori il pericolo di essere obbligati a pagamenti improvvisi, anche per l'integrità del mutuo; avendo dichiarato, che, nelle cose non espresse dal suo Progetto di Riforma sono mantenuti gli ordini antichi. E ciò non potrebbe, senza ingiustizia ed assurdità, stare insieme con l' obbligo dell' ammortimento in periodi determinati.

IV.

Tali sono gli sconci, e le repugnanti confusioni di principj inconciliabili, che il Progetto del Municipio Senese per la riforma del Monte dei Paschi indurrebbe in questa Istituzione, che per due secoli e mezzo si è retta, ed ha prosperato con progresso sempre più rapido da parecchi anni, sotto l' influsso di quei medesimi ordinamenti, con i quali fu costituita dagli avi nostri. E tutto ciò per la manìa d' innovare anche fuor di proposito, volendo trasmutare le forme e i procedimenti, utilmente provati, in altre forme e funzioni, che avvicinino il Monte alla futura cassa italiana di Credito fundiario; e per non avere inteso, che esso Monte da questa grandemente si differenzia, e che, per la sua essenziale natura, non comporta siffatta trasformazione; come quello che, se è Stabilimento di prestito fundiario, o anche, se vuolsi, di credito fundiario, nel largo senso della parola è anche veramente Cassa di deposito, e che è obbligato da questo suo carattere ad effettuare la restituzione immediata, o prontissima, delle somme depositate, e ad evitare quanto fosse per recare ostacolo all' adempimento di tale obbligazione, se non debbe inaridirsi la sorgente che lo mantiene in attività.

A questo proposito non cercheremo se il Monte dei Paschi sia veramente un' Associazione di Proprietarj, ovvero piuttosto di Comuni. Per noi è vera in parte l'una e l'altra sentenza, e singolarmente, per quel che risguarda il carattere di una Associazione di Comuni, noi lo ammettiamo, sì per il saldo appoggio che i Comuni capitolati prestano al Credito del Monte, partecipando alle obbligazioni, che la Città nostra assumeva fino dalla fondazione del grandioso Istituto, intese ad assicurargli vita e incremento, sì perchè la capitolazione dei Comuni importa la partecipazione degli abitanti e proprietarj dei respettivi territorj al vantaggio de' servigj prestati dal Monte, in offrire sicuro investimento ai capitali, e fare prestanze. In questo rapporto, le Comunità capitolate rappresentano tutti gli interessati alla prosperità dello Stabilimento. Onde si fa manifesto quanto falsa base si abbia la pretesa, con cui vorrebbesi attribuita al Municipio di Siena una assoluta e indipendente supremazia sopra il Monte dei Paschi, quasi fosse Associazione di Cittadini Senesi; e come, non inragionevolmente forse, direbbesi una negazione di giustizia il rifiuto della proposta, che fosse richiesto il parere delle Comunità capitolate intorno alla progettata Riforma.

Ora non sappiamo quanto possa dirsi plausibilmente concepito questo accozzo di innovazioni in un subbietto così intricato, ove un passo dato in fallo potrebbe essere foriero di conseguenze tristissime, ed ove le novità, nelle quali è per lo meno problematico il carattere della convenienza e della aggiustatezza, porranno in sospetto la gran massa dei depositanti, già inquieti per il solo aver sentito che siano state proposte; a segno tale che venir possa il giorno, che la maggior parte dei capitali fossero ritirati, e i miglioramenti, che si ha la pretesa di recare in questa Istituzione, fossero preceduti dal disordinamento dei mezzi, per i quali se ne dispiega l'azione. Ed avrà operato da buon cittadino, a nostro credere, chiunque abbia posto il Pubblico in avvedimento sugli effetti probabili delle progettate innovazioni, affinchè almeno la voce degl' interessati si faccia sentire per ogni legittima

guisa, abbastanza in tempo per richiamare, anco straordinariamente guardingo, l'esame di quell' Autorità, la quale sola, con la sua sanzione, potrebbe condurle alla prova del fatto. Il Municipio di Siena, più modestamente operando, avrebbe meglio provveduto, se avesse avvertito qual vuota frase si sia il dire, che è mestieri condurre questa Istituzione a soddisfare al bisogno dei tempi e a camminare col Secolo; quando non si hanno appunti formali da esprimere, e censure da pronunziare, fondate sopra fatti intimamente connessi con gli ordinamenti di quella; quando manca tuttora una ben certa esperienza del vero merito della costituzione organica di altri Stabilimenti, su i quali esso vorrebbe foggiarla a nuovo; e quando il passato dimostra come il Monte dei Paschi, nella sua forma particolare, abbia resi i più grandi servigj, sotto la condotta di un Collegio direttivo, verso cui non potè giammai scuotersi la pubblica fiducia.

Per ultimo, non sapremmo risguardare se non come un argomento di desiderio, e di studio per l' avvenire, le funzioni attinenti al credito agrario, che il chiariss. Sig. Conte di Salmour vorrebbe aggiunte alle pratiche proprie del nostro Monte; perocchè sarebbe forse prematuro per ora il curarne l' attuazione, mentre è ben lungi dal trovarsi raccolto un adequato complesso di fatti, che sieno guida sicura nell'ordinamento di Istituzioni rivolte a questo servigio. Oltre di che, non sarebbe dato peranche di ben definire il miglior modo, in cui potesse praticarsi l'azione del Monte dei Paschi in ufficio di Cassa di Credito agrario, senza trasformare l' indole dei prestiti esclusivamente ipotecarj, a cui esso, per proprio carattere, è destinato; nè tampoco delimitare i termini di questa funzione, all'intento che stesse in accordo con quella, che la Succursale Senese della Banca Nazionale toscana già spiega, con grande vantaggio dell' agricoltura nella nostra Provincia, coi moltiplici prestiti, onde sovviene ai proprietarj dei distretti più bisognosi di miglioramenti agrarj, o più dispendiosi a coltivarsi, e specialmente della prossima Maremma; di guisa che i due Istituti, senza reciprocamente impacciarsi, cooperassero

armonicamente, ciascuno secondo la propria natura, in così importante bisogna.

E perciò, tranne qualche disposizione meramente disciplinare, intesa a rendere più spedito il servizio interno dello Stabilimento, senza punto alterarne la direzione, ancor noi non sapremmo trattenerci dal ripetere l'epigrafe che il Signor G. B. C. ha posta in fronte alla sua scrittura: « *Lasciate il Monte com' è* ». Allorquando la Cassa di Credito fundiario sarà stabilita in Italia sul modello francese, se l'esperienza consiglierà poi mutamenti, non sarà già il Monte dei Paschi che dovrà essere trasformato: e molto meno dovrebbe esserlo di presente. E i novatori per proponimento ricordino, che cangiare l'essenza delle cose non è migliorare, ma distruggere; e che il Secolo nostro, anco fra noi, ha mostrato con dolorose prove, come le improntitudini ponessero in periglio quei principj di Libertà e di giuridica Eguaglianza, che, ardentemente quanti altri mai, salutiamo come facelle di civiltà.

Il presente Scritto era già consegnato al tipografo allorquando è venuto in luce il Progetto del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento del Monte dei Paschi, deliberato dal Municipio di Siena, cui è premessa la Relazione della Commissione municipale, incaricata di preparare la materia alle discussioni del Consiglio. Mentre ci piace applaudire alla bella forma di quella Relazione, non ci teniamo un solo istante dal rifiutarne la sostanza, e le conclusioni; perocchè nel fondo v' ha una sola idea dominante; necessità che il Monte dei Paschi si atteggi a guisa delle Istituzioni intese a rendere mobile il

credito ipotecario. Le generalità, che formano gran parte di questa Relazione, starebbero a meraviglia in capo a qualunque progetto di legge per la fondazione di una cassa di credito fundiario: e niuno le ricuserà, che ammetta la convenienza di questa fondazione. Noi non l'abbiamo negata, sebbene abbiamo mostrato di esser ben lontani da coloro, che ne magnificano gli sperati effetti; ma tutto il nostro ragionamento si aggira sulla convenienza di ridurre a questa foggia il Monte dei Paschi. È questo il campo, nel quale per noi resta la discussione. Quando i nostri ragionamenti avessero potuto convincere i lettori, che quella convenienza non esiste, e che innestare nel Monte i principj che son proprj all'indole di una cassa di credito fundiario, il di cui scopo è rendere mobili i titoli del credito ipotecario, e la cui funzione consiste semplicemente in farsi mallevadrice di questi titoli di fronte a coloro, in mano dei quali pervengono, sarebbe contrario alla natura della nostra Istituzione patria, la quale si fa prestatrice direttamente di numerario, che consegna con una mano, mentre con altra mano lo ha ricevuto dai depositanti, che possono ad ogni momento ridomandarlo, ed ai quali deve aver modo di restituirlo di momento in momento, o in termine brevissimo; quando da questa dimostrazione avessimo rettamente tratta la conseguenza, che i principj del deliberato riordinamento, come viene appellato con vocabolo artatamente modesto, tornerebbero fatali al Monte dei Paschi; quando finalmente avessimo posto in chiaro, che la trasmissibilità delle Fedi di deposito, in cui si cerca un succedaneo alle Lettere di pegno, verso le quali traspira nella Relazione un amore a mal' in cuore abbandonato senza soddisfarlo, riescirebbe illusoria, per la lentezza della circolazione di quelle Fedi, mal conciliabile con l' ammortimento nelle condizioni organiche del Monte; ovvero, se queste rapidamente circolassero, lungi dall' incoraggiare i depositi che alimentano le operazioni di questo Istituto, ne inaridirebbero la corrente, sviando i capitali verso l' acquisto delle Fedi sul mercato, che potrebbe farsi senza perdite di tempo o ritardo d' interesse; quando col nostro scritto tutto ciò fosse dimostrato, crediamo che

rimarrebbe demolito tutto l' apparato di dottrine, a cui il Progetto di riordinamento è raccomandato. Ed in vero ci lusinghiamo avere appieno conclusa la prova di questi assunti.

E ciò vaglia anco per quel punto, che risguarda la prerogativa, che si vorrebbe abolita, per la costituzione del Consiglio Amministrativo, quasi la Deputazione, con gli elementi che fin quì l'hanno composta, sia per riuscire inetta a condurre il grandioso Stabilimento. Per ventura, le complicate funzioni dell' emettere Cartelle al portatore, e dei Sorteggi per estinguerle, sono sparite dal Progetto primitivo, come si narra nell' Avvertenza soggiunta alla Relazione: e sta sempre ciò che abbiamo fermamente sostenuto; non essersi potuto esprimere un solo appunto contro la Deputazione del Monte, in quanto all' azione sua per i due secoli e mezzo che decorsero, dal sorgere dell' Istituto patrio fino al dì d' oggi. È vero che si ha cura di avvertire come la prosperità cui il Monte è salito, è tutta opera di fortuna, senza alcun merito di uomini. E questo è certamente un bel modo di trarsi d' impaccio, nè certamente potrà essere tacciato come troppo sottile sforzo d' ingegno. Ma bisognava pur considerare, che ciò che sembra fortuna alle nostre corte vedute, non è che una manifestazione di leggi arcane; e fino a tanto che non fosse dato sostituire cause certe ed intelligibili, non avremo ragione di negare che in questa che dicesi *fortuna*, avesse parte l'azione operosa, onesta, disinteressata, di quegli uomini che ne furono i ministri. — In quanto poi alla ripugnanza della stessa prerogativa rispetto alla Costituzione dello Stato, non abbiamo letta, per verità, questa frase nella Relazione stampata; nè vogliamo dar valore al suggerimento della nostra memoria, che può ingannarci, nè sostenere di averla udita allorchè la Relazione fu presentata al Consiglio Municipale: ma poichè la frase fu certamente proferita nella discussione, noi manteniamo la nostra risposta.

Poche parole ci restano a dire sulla unanimità del suffragio che approvò il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento, tranne un voto. Quel voto fu il nostro: noi lo abbiamo detto; nè punto ci cale di essere rimasti soli. Ricordisi però che ap-

pena il numero rigorosamente legittimo dei componenti il Consiglio, costituiva l' Adunanza: nè è certo se avrebbero assentito alla maggioranza taluni che si trovarono assenti. Si meni pure trionfo di questa unanimità: quantunque quelle parole ci abbiano vivamente provocati, noi non perderemo la forza che ci danno le nostre ragioni, abbandonando la moderazione dei termini; e persistiamo in sopprimere qualche rilievo, per avventura non affatto fuor di proposito, che ci era corso sotto la penna, in una prima compilazione del nostro Scritto. Del resto vi ha un tribunale che estima il peso più che il numero de' voti: e richiamandoci all' atto legittimo, convalidato da numero cospicuo di autorevoli nomi di ogni ordine, onde si è rivelata la pronunzia di questo tribunale, che è l' opinione degl' interessati, atterriti e irritati dalle improvvide novità, non sappiamo, se quella lance, in cui sta l' unico voto nostro, rimarrassi la più leggiera.

ERRORI — CORREZIONI

Pag.		Verso		Errori		Correzioni
Pag.	4	Verso	25	fra le quali;	—	fra le quali
«	12	«	33	quarti	—	quinti
«	13	«	8	esso	—	essa
«	14	«	22	in una	—	di una
«	16	«	19	dei Paschi ;	—	dei Paschi:
«	21	«	31	esistente	—	emittente
«	26	«	31	fosse	—	sia
«	29	«	17	quanti	—	quanto
«	31	«	19	certamente	—	per fermo
«	ivi	«	23	avremo	—	avremmo